



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 17 – 5 AGOSTO 2026

Riunione del 29/07/2026

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 129.25.26 NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- 1)- **ASD ABBICCI'** in persona del Presidente p.t.
- 2)- **R. P.** nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. del sodalizio ASD ASD ABBICCI'

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto di deferimento del 18 maggio 2026, la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti dei tesserati:

1. A.S.D. ABBICCI' (Cod. Aff. 190940310) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore; per non avere la società A.S.D. ABBICCI' (Cod. Aff. 190940310) in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. R. P., ottemperato all'obbligo di pagamento del premio di compensazione (ex premio di addestramento e formazione tecnica) relativo agli atleti M. L., S. M. e Z. E., tesserati per la stagione 2024/2025, nella somma dovuta di € 315,00 (€ 105,00 per ciascun atleta), nonostante molteplici solleciti inviati a mezzo PEC e posta ordinaria in data 23/01/2026, 02/03/2026 e 20/03/2026, come previsto e quantificato dalle tabelle federali, in violazione delle seguenti norme: Art. 1 Codice Etico Federale (principi di lealtà e correttezza); Art. 61 del Regolamento di Affiliazione e Tesseramento (RAT) (Obbligatorietà del Premio di Compensazione a favore della società formatrice); Guida Pratica FIPAV 2025/2026, Art. 4.1 (Premio di Addestramento e Formazione Tecnica) e Art. 4.3 (Termini di versamento); Art. 1 del Regolamento Giurisdizionale (Doveri di lealtà e correttezza); Art. 74 del Regolamento Giurisdizionale (Doveri ed obblighi); Art. 76 del Regolamento Giurisdizionale (Responsabilità delle società, comma 1, Responsabilità diretta e comma 2, Responsabilità indiretta per l'operato e del comportamento dei propri dirigenti, soci e tesserati).”

2. P. R. per responsabilità indiretta ex art.75 n.2 Reg. Giur. per i fatti contestati sub n. 1 al sodalizio affiliato A.S.D. ABBICCI' del quale è Presidente e legale rappresentante. A)



FATTO

Con esposto del 10 aprile 2026, il sig. L. G., nella qualità di presidente della ASD Silvio Pellico, informava la Procura Federale del mancato pagamento del premio di compensazione dovuto dalla ASD Abbicci' per il tesseramento degli atleti, *M. L.*, *S. M.* e *Z. E.* da parte della ASD Abbicci' ed ammontante a complessivi € 315,00.

Erano allegati all'esposto la PEC di richiesta di pagamento indirizzato al suddetto sodalizio, diversi solleciti e lo screen shot con l'indicazione del premio di compensazione per i tre atleti, tratto dal sito della FIPAV.

La Procura Federale, in esito alla sua attività istruttoria, otteneva da parte dell'Ufficio Tesseramento la comunicazione del 27 aprile 2026, con la conferma dell'avvenuto rituale recesso dei sopra indicati atleti dalla ASD Silvio Pellico, del successivo tesseramento con il sodalizio Abbicci' e degli importi dei premi di compensazione nella misura sopra indicata.

Terminata la fase istruttoria, pertanto, trasmetteva alla Abbicci' ed al suo presidente atto di conclusione delle indagini.

Gli indagati inviavano la memoria difensiva del 11 maggio 2026, con la quale contestavano ogni addebito in ragione di asserite e non provate ragioni di dare avere con altro sodalizio e della minore età dell'atleta *M. L.*.

La Procura Federale, non ritenendo in alcun modo scriminanti le difese degli incolpati, li deferiva davanti a questo Tribunale che li convocava per l'udienza del 29 luglio 2026 da tenersi in modalità telematica. Alla predetta udienza, si collegava il rappresentante della Procura, avv. Fulvia Finotti, la quale riassumeva i termini del deferimento e chiedeva dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati con conseguente congrua sanzione; per i prevenuti si collegava il presidente e legale rappresentante della ASD Abbicci', sig. P. R. il quale tra le altre cose precisava di aver provveduto al pagamento del premio di compensazione con bonifico del 6 luglio 2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale in base alla documentazione in atti, accerta e dichiara la responsabilità disciplinare degli incolpati per la violazione delle norme di cui all'atto di deferimento; la dimostrazione dell'intervenuto tardivo pagamento del premio di compensazione viene tenuto in considerazione al solo effetto della mitigazione della sanzione che si infligge come da dispositivo.

Manda alla Segreteria di trasmettere il provvedimento all'Ufficio Tesseramento.



PQM

Il Tribunale, accerta e dichiara la responsabilità degli incolpati in relazione alle violazioni loro ascritte con l'atto di deferimento e per l'effetto:

impone a carico del sig. P. R., nella sua qualità di presidente e legale rappresentante del sodalizio ASD Abbicci' la sanzione della sospensione da qualsiasi attività federali per mesi due ed a carico del predetto sodalizio la multa di € 50,00.

Roma, 04 Agosto 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 05 Agosto 2026